



Associazione
Amici di San Bernardino – Onlus
Via San Bernardino, 5
24040 Lallio (BG)
Email: info@sanbernardinolallio.it
www.sanbernardinolallio.it
FB @sanbernardinolallio

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI – 03.04.2023

VERBALE N.2 (Approvato al termine della seduta stessa)

Il giorno 03 APRILE 2023 nei locali dell'oratorio di Lallio si è tenuta alle 18.30 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima delle ore 16.00, l'assemblea straordinaria dell'Associazione Amici di San Bernardino - Onlus. L'assemblea è stata regolarmente indetta con avviso di convocazione del 16 marzo con il seguente ordine del giorno:

- 1. Procedimento di iscrizione al RUNTS. Richiesta di integrazioni. Modifica degli articoli 3-4-13 del nuovo Statuto approvato in data 16.10.2020**
- 2. Varie ed eventuali**

Sono presenti i seguenti soci: Paola Morganti, Anita Filisetti, Fiorenzo Fontana, Claudio Rota, Giovanni Vavassori, Silvia Marconi, Annarita Ranfino, Giorgio Marziali, Chiara Perani, Antonio Ciacciarelli, e in qualità anche di consulente il Dr. Bottazzoli Adalberto. Sono collegati via web: Giuliana Speciali, Patrizia Morganti, Daniele Giacometti, Andrea Mora, Elisa Assi, Emanuela Cividini.

E' riscontrata la presenza dei 3 quarti degli iscritti convocati; si passa quindi alla discussione dell'Ordine del giorno:

1) Procedimento di iscrizione al RUNTS. Richiesta di integrazioni. Modifica degli articoli 3-4-13 del nuovo Statuto approvato in data 16.10.2020

La **Presidente** espone le modifiche proposte per lo Statuto, necessarie per l'iscrizione al RUNTS. Il nuovo Statuto era stato approvato nell'ottobre del 2020. A seguito dell'emanazione di nuove circolari esplicative ministeriali, gli Uffici provinciali del RUNTS competenti all'istruttoria, ci hanno proposto alcune modifiche. Agli uffici stessi è stata trasmessa preliminarmente la bozza di modifica per eventuali ulteriori osservazioni. All'attenzione dell'Assemblea è stata quindi proposta la versione definitiva.

Prende la parola il **Dr. Bottazzoli**, il quale spiega quali sono le modifiche apportate come indicate in rosso nel testo trasmesso via email a tutti gli iscritti. La formalizzazione in ETS (Ente del Terzo Settore) sarà immediata una volta risultati iscritti al RUNTS. Fino ad allora continueremo ad essere ONLUS. Il Dr. Bottazzoli esamina e spiega esaurientemente le modifiche inserite.

Il nuovo Statuto così modificato dovrà essere registrato all'Agenzia delle Entrate e trasmesso al RUNTS, entro 30 giorni dalla richiesta di modifica.

Si passa quindi alla votazione della nuova formulazione dello Statuto, che viene approvato all'unanimità, nessun astenuto.

Avendo esaurito tutti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.15 dopo la lettura e l'approvazione del presente verbale.

AC
PR
ALLEGATO STATUTO

Letto, approvato e sottoscritto in Lallio 03 aprile 2023

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO EX ART. 82 D.LGS. N.117/2017

Il Segretario

La Presidente

Antonio Ciacciarelli

Paola Morganti

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO I
Registrato il 11/04/2023
al n. 881 Serie 3
con Euro 0,00
(Zero/00)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"AMICI DI S. BERNARDINO – ETS"

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n° 117 ("Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, l'associazione denominata "AMICI DI S. BERNARDINO - ETS", (in seguito Associazione).
2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" ovvero "ente del terzo settore" sarà inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "AMICI DI SAN BERNARDINO - ETS".
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. L'Associazione ha sede in Lallio (Bergamo), via S. Bernardino n. 5.
6. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2 - Scopi

1. L'Associazione persegue, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri Aderenti ed eventualmente di Volontari, finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore.

Art. 3 - Finalità e Attività

1. L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità, di cui all'art. 5 comma 1, lett. f) ed i) del D.Lgs. n° 117/2017: tutelare, valorizzare e salvaguardare il patrimonio storico, culturale ed artistico locale con particolare riguardo alla quattrocentesca chiesa di S. Bernardino, dichiarata monumento nazionale con provvedimento ministeriale del 14/03/1912, attraverso lo svolgimento di attività culturali, artistiche e ricreative, incluse attività anche editoriali di promozione e di sensibilizzazione dirette agli Aderenti e non, nonché attività di informazione e divulgazione.

L'Associazione si propone di svolgere la propria attività in stretta collaborazione con la Parrocchia di Lallio, ente proprietario della chiesa di S. Bernardino, con il Comune di Lallio, con le istituzioni, con gli enti e con le associazioni locali e non, cercando di coinvolgere, in modo particolare, i giovani e le scuole.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n° 117/2017, può svolgere attività diverse rispetto a quanto sopra indicato, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio Direttivo.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite, senza fini di lucro né diretto né indiretto, dei propri Aderenti come precisato al successivo Art. 5.

Art. 4 - Aderenti all'Associazione

1. Sono Aderenti dell'Associazione coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda venga accolta dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può nominare "Aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti, dei bilanci e nomine degli Organi dell'Associazione.
2. Il numero degli Aderenti è illimitato.
3. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
4. Criteri di ammissione e di esclusione degli Aderenti:

- a. nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve il contenuto del presente Statuto;
- b. l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti dell'Associazione.
- c. gli aderenti cessano di partecipare all'Associazione:
 - per dimissione volontaria
 - per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate
 - per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso
 - per decesso
 - per comportamento contrastante con gli scopi e finalità statutarie
 - per persistente violazione degli obblighi statutarie
- d. l'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 - Diritti e doveri degli Aderenti - Volontari

1. Gli Aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli Aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 (*trenta*) giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.
2. Gli Aderenti hanno il diritto:
 - di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo annuo, e di votare;
 - di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - di esaminare i libri sociali;
 - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
3. Gli Aderenti sono obbligati:
 - a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
 - a svolgere le attività preventivamente concordate
 - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione può avvalersi di Aderenti e Volontari che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini compatibili con le previsioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n° 117/2017.

L'Associazione iscrive in apposito registro i Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n° 117/17.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario.

Agli Aderenti ed ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. n° 17/2017.

La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 6 - Patrimonio - Entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione, è costituito:
 - da beni mobili e immobili di proprietà;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;ed è utilizzato, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente Art. 3.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi dell'Associazione e in casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n° 117/2017.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - contributi degli Aderenti per le spese dell'Associazione;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art. 7 - Organi dell'Associazione

1. Organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea degli Aderenti;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vice-Presidente;
 - l'Organo di controllo e Revisore legale (nei casi previsti dalla legge).
2. Può inoltre essere costituito:
 - il Comitato Esecutivo.
 - il Collegio dei Garanti.

Art. 8 - Assemblea degli Aderenti

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli Aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente.
3. La convocazione è fatta almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 2 (due) componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli Aderenti: in tal caso l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di convocazione.
5. L'Assemblea degli Aderenti viene convocata per:
 - approvare il programma e il bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - approvare il bilancio d'esercizio di cui al successivo Art. 14;
 - esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - eleggere i componenti dell'Organo di controllo e Revisore legale (nei casi previsti dalla legge);
 - eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (solo se costituito);
 - approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - fissare l'ammontare della quota di adesione per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli Aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.
6. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da riportare sul registro delle Assemblee degli Aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli Aderenti.
7. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli Aderenti aventi diritto ex Art. 5 c. 2 almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico presso la sede dell'Associazione e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli Aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Aderenti intervenuti. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
9. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, o la sua fusione o scissione, sono richieste le presenze e le maggioranze indicate al successivo Art. 16.
10. Gli Aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Aderenti (purché non componenti del Consiglio Direttivo od altro organo dell'Associazione, o dipendenti). Ogni aderente può essere portatore fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli Aderenti ed è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti. Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per 3 (tre) volte consecutive. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Il venir meno della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, da comunicarsi con almeno 2 (due) giorni di anticipo, preferibilmente ogni 3 (tre) mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare gli Aderenti all'Associazione, esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da riportare sul registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
4. Compete al Consiglio Direttivo:
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - gestire le scritture contabili nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo (possibilmente entro la fine del mese di dicembre) ed il bilancio d'esercizio nei termini di Legge;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non Aderenti;
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti Aderenti;
 - deliberare in merito all'esclusione di Aderenti;
 - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli Aderenti e Volontari e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee con voto consultivo;
 - nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, un Direttore deliberando i relativi poteri.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Amministrazioni Pubbliche, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Nei confronti degli Aderenti, dei terzi e di tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 - Organo di controllo e Revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'Organo di controllo, provvede alla designazione dei relativi componenti.
L'Organo di controllo può essere costituito sia in composizione collegiale, da 3 (tre) persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.
I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'Organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
All'Organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla Legge e dai Regolamenti.
L'Organo di controllo opera e funziona nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117.
In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del Revisore Legale, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 - Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, scelti anche tra i non aderenti.
2. Il Collegio:
 - ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 - giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13 - Gratuità delle cariche - Durata

1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione. Esse hanno la durata di 3 (tre) anni, o per il minor periodo fissato dall'Assemblea all'atto della nomina, e possono essere riconfermate.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione urgente dell'assemblea per indire nuove elezioni.

Art. 14 - Bilancio

1. Il bilancio d'esercizio – il cui periodo di riferimento coincide con l'anno solare ed è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri), oltre che dalla relazione di missione (che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie) – è redatto nelle forme previste dalla Legge a cura del Consiglio Direttivo e sottoposto per l'approvazione, previo parere favorevole

dell'Organo di controllo, all'Assemblea degli Aderenti entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.

Detto bilancio deve essere depositato presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro il termine previsto dalla Legge.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n° 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne dà adeguata pubblicità.

2. Gli utili o gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve comunque denominati devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Ne è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n° 117/2017.

Art. 15 - Libri sociali

L'Associazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. n° 117/2017, adotta i libri sociali e le scritture contabili previste dall'art. 13 del citato Decreto Legislativo e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L'obbligo della tenuta dei libri sociali riguarda in particolare:

- il libro degli Aderenti;
- il libro delle adunanze dell'Assemblea degli Aderenti;
- il libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se costituito;
- il libro delle riunioni dell'Organo di controllo, se nominato;
- il libro delle riunioni del Collegio dei Garanti, se costituito;
- il libro dei Volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

Gli Aderenti hanno diritto di esaminare i Libri sociali previa richiesta motivata all'Organo competente con preavviso di 15 (quindici) giorni.

Art. 16 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'Associazione

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi dell'Associazione o da almeno un decimo degli Aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli Aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Aderenti, dall'Assemblea degli Aderenti convocata con specifico ordine del giorno. I beni e attività che residuassero dopo l'esaurimento della liquidazione, e quindi ad avvenuto pagamento di tutte le passività e pendenze, saranno devoluti ad altro Ente del Terzo Settore che persegue finalità analoghe indicato dall'Assemblea deliberante lo scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste all'art. 9 del D.Lgs. n° 117/2017.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e di regolamento in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 18 - Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa all'albo avvisi esposto nella sede dell'Associazione. Gli Aderenti possono richiederne copia.

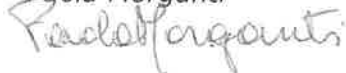
Art. 19 - Norma transitoria

1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa risulti iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Approvato in Lallio, Assemblea del 3.04.2023

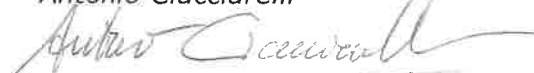
La Presidente

Paola Morganti



Il Segretario

Antonio Ciacciarelli



(ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO EX ART. 82 D.LGS. N.117/2017)